

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Publicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.

Ricorso n. 28 depositato il 6 giugno 2007

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in ROMA, Via dei Portoghesi n. 12;

CONTRO

la Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.

per la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 2, comma 1, lettera s) e comma 2, lettera e) della Legge regionale statutaria della Valle d'Aosta, pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 2 maggio 2007 (Testo di legge di cui all'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale, recante «*Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, dello Statuto speciale*», approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 aprile 2007, con la maggioranza dei suoi componenti).

1) *Premessa.*

La proposizione del presente ricorso è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 maggio 2007.

2) *Violazione degli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione*

La Legge regionale impugnata disciplina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.

In particolare, *l'articolo 2. al primo comma. lettera s)*, annovera tra i non eleggibili «*il rettore dell'Università della Valle d'Aosta*» e, *al secondo comma. lettera e)*, «*i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta*».

Le disposizioni richiamate violano gli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.

Difatti, come noto, *l'articolo 2* della Costituzione garantisce espressamente «*i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*», mentre il correlato *articolo 3* riconosce a tutti i cittadini «*pari dignità sociale*» ed uguaglianza davanti alla legge «*senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*», attribuendo, contestualmente, alla Repubblica il compito di «*rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*».

L'articolo 51 della Costituzione, poi, al comma 1, prevede testualmente che «*tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini*».

E, ancora, al comma 3, si legge che «*chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro*».

La Corte Costituzionale ha più volte ribadito il concetto secondo cui «*che l'eleggibilità sia la regola e l'ineleggibilità l'eccezione è principio certamente incontestabile ed incontestato*» (cfr. ex pluribus Corte Cost. sent. 5/1978).

Questo assunto ha avuto come logica conseguenza la pronuncia di illegittimità di numerose fattispecie restrittive del diritto di elettorato passivo (cfr. Corte Cost. sent. 376/2004 e sent. 344/1993).

Infatti, se l'obiettivo principale è quello di assicurare la libera e genuina espressione del voto popolare nonché la primaria esigenza dell'autenticità della competizione elettorale, occorre che sussista un nesso di necessità e proporzionalità fra la limitazione dell'elettorato passivo e il predetto obiettivo.

In altri termini: la non candidabilità, lungi dall'essere uno strumento di alterazione dei meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica, deve essere, piuttosto, proporzionata al fine.

Sul punto, l'orientamento della Corte Costituzionale è chiaro ed univoco: «*In materia di ineleggibilità, si è ribadito che l'art. 51 Costituzione, riferendosi ai "requisiti" per l'accesso alle cariche elettive, sottintende il bilanciamento di interessi, cui la relativa legislazione primaria è direttamente chiamata dalla Costituzione; bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo, da un lato, e, dall'altro lato, la tutela delle cariche pubbliche*», onde evitare indebite influenze sulla par condicio della competizione elettorale (cfr. Corte Cost. Sent. 306/2003. Sent. 287/97, nonché la Relazione del Presidente della Corte Costituzionale sulla giustizia costituzionale nel 2003, punto 2.16).

Invero, è prevista la possibilità che il legislatore preveda eccezioni «*ma non ingiustificate discriminazioni*» (cfr. Corte Cost. sent. 43/87) ed è, altresì, contemplata la possibilità di introdurre deroghe alla normativa vigente su tutto il territorio nazionale, purché ciò avvenga «*nei limiti strettamente necessari alla tutela di altro interesse costituzionalmente protetto e secondo le regole della necessità e della ragionevole proporzionalità*» (Corte Cost. Sent. 141/1996).

I richiamati limiti, ovviamente, richiedono il rispetto anche da parte delle Regioni a Statuto speciale, giacché - come codesta Corte ha avuto modo di rilevare in più occasioni - in forza del principio fondamentale garantito dall'art. 51 Cost., nonché a causa dell'esigenza di uniformità su tutto il territorio nazionale, *quale che sia la regione di appartenenza*, la disciplina regionale sui requisiti d'accesso alle cariche elettive deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale.

Nel caso che ci occupa, del tutto priva di giustificazione risulta l'esclusione del mondo accademico e scolastico dall'elettorato passivo della Valle d'Aosta, dal momento che, rivestendo il potere di deroga alla normativa primaria carattere del tutto eccezionale, la Regione non può derogare alla normativa vigente se non per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale.

Motivi che, evidentemente, difettano nella fattispecie in esame che si pone, di contro, in palese violazione degli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.

Per le considerazioni suesposte, il Presidente del Consiglio dei Ministri

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera s) e comma 2, lettera e) della Legge regionale statutaria della Valle d'Aosta, pubblicata sul B.U.R. n. 18 del 2 maggio 2007 (Testo di legge di cui all'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale, recante «*Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo dello Statuto speciale*», approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 aprile 2007, con la maggioranza dei suoi componenti), per la violazione degli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.

Roma 25 maggio 2007.

L'Avvocato dello Stato
Vincenzo ANNUNZIATA